

**REGOLAMENTO (CE) N. 1543/2007 DELLA COMMISSIONE**  
del 20 dicembre 2007

**che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione <sup>(2)</sup> e l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione <sup>(3)</sup> indicano una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di determinati prodotti lattiero-caseari verso tutte le destinazioni, eccetto alcuni paesi terzi e territori.

(2) Per evitare errori di interpretazione circa lo stato giuridico di tali destinazioni occorre distinguere fra paesi terzi e territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità.

(3) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004 e l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004 stabiliscono il periodo di gara per i titoli di restituzione all'esportazione, rispettivamente, per il burro e il latte scremato in polvere. Considerata la situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il regolamento (CE) n. 1119/2007 della Commissione, del 27 settembre 2007, recante deroga al regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro e al regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere <sup>(4)</sup>, ha previsto un unico periodo di gara al mese nell'ultimo trimestre del 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

<sup>(2)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007 (GU L 76 del 16.3.2007, pag. 16).

<sup>(3)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007.

<sup>(4)</sup> GU L 253 del 28.9.2007, pag. 23.

(4) Dato che la situazione del mercato resterà probabilmente invariata e al fine di evitare procedure e oneri amministrativi inutili, è opportuno adottare definitivamente questa frequenza su base permanente a decorrere da gennaio 2008.

(5) È pertanto necessario modificare i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 581/2004 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I prodotti di cui al primo comma sono destinati all'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto i paesi e territori seguenti:

a) paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;

b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì del mese con le seguenti eccezioni:

a) in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì;